

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 210

39° anno

20 luglio 1996

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
96/C 210/01	Sentenza della Corte 6 giugno 1996 nella causa C-101/94: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Attività di intermediazione mobiliare)	1
96/C 210/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 giugno 1996 nel procedimento C-127/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division): The Queen contro Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H. & R. Ecroyd Holdings, Ltd e John Rupert Ecroyd (Regime di quote di produzione di latte — Attribuzione di quantitativi di riferimento specifici — Poteri e/o obblighi degli Stati membri)	1
96/C 210/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 giugno 1996 nella causa C-198/94: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (Liquidazione dei conti del FEAOG — Esercizio 1991)	2
96/C 210/04	Sentenza della Corte 11 giugno 1996 nel procedimento C-2/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Denkavit Internationaal BV e altri contro Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland e altri (Direttiva 69/335/CEE — Contributo per il registro di commercio)	3
96/C 210/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 giugno 1996 nel procedimento C-205/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht del Baden-Württemberg): Binder GmbH & Co. International contro Hauptzollamt Stuttgart-West (Fragole congelate — Misure di salvaguardia)	3

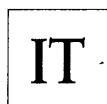
(segue)

IT

96/C 210/06	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 giugno 1996 nel procedimento C-144/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Tolosa): Procedimento penale contro Jean-Louis Maurin (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa e al rispetto del contraddittorio — Normativa nazionale in materia di repressione delle frodi — Derrate alimentari — Incompetenza) 4	4
96/C 210/07	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 giugno 1996 nel procedimento C-170/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Belgio): Office national de l'emploi contro Calogero Spataro (Previdenza sociale — Prestazioni di disoccupazione — Art. 69, n. 4, del regolamento n. 1408/71) 4	4
96/C 210/08	Ordinanza della Corte 23 maggio 1996 nella causa Daniel Zanone contro Consiglio d'Europa e Repubblica francese (Causa C-9/96 P) 4	4
96/C 210/09	Causa C-140/96 P: Ricorso del signor Constantinos Dimitriadis contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 28 febbraio 1996, nella causa T-294/94 Dimitriadis contro Corte dei conti delle Comunità europee 5	5
96/C 210/10	Causa C-165/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996 5	5
96/C 210/11	Causa C-166/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996 6	6
96/C 210/12	Causa C-167/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996 6	6
96/C 210/13	Causa C-168/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996 6	6
96/C 210/14	Causa C-169/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 15 maggio 1996 7	7
96/C 210/15	Causa C-170/96: Ricorso proposto il 15 maggio 1996 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea 7	7
96/C 210/16	Causa C-181/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 21 marzo 1996, nella causa Georg Wilkens contro Landwirtschaftskammer di Hannover 8	8
96/C 210/17	Causa C-182/96: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 maggio 1996 8	8
96/C 210/18	Causa C-183/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Sezione I ^a Civile — con ordinanza 9 maggio 1996 nel procedimento dinanzi ad esso pendente frai Icat Food Srl e Amministrazione delle Finanze 8	8
96/C 210/19	Causa C-184/96: Ricorso proposto il 31 maggio 1996 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese 8	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 210/20	Causa C-186/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 19 marzo 1996, nella causa Stefan Demand contro Hauptzollamt Trier	9
96/C 210/21	Causa C-187/96: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 3 giugno 1996	9
96/C 210/22	Causa C-188/96 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza pronunciata il 28 marzo 1996 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-40/95 tra Philippe Guebels e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 giugno 1996	10
96/C 210/23	Causa C-189/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli — con ordinanza 20 marzo 1996 nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Rosalinda Marchionne	10
96/C 210/24	Causa C-190/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli — con ordinanza 3 aprile 1996 nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Amerigo Alari	10
96/C 210/25	Causa C-193/96: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Colonia, con ordinanza 8 maggio 1996, nella causa Firma Richard Buchen GmbH contro Bezirksregierung Köln	11
96/C 210/26	Cancellazione dal ruolo della causa C-174/94	11
96/C 210/27	Cancellazione dal ruolo della causa C-99/95	11
96/C 210/28	Cancellazione dal ruolo della causa C-350/95	11
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
96/C 210/29	Sentenza del Tribunale di primo grado del 5 giugno 1996 nella causa T-92/94, Rodolfo Maslias contro Parlamento europeo (Dipendenti — Assegno di famiglia — Redditi professionali del coniuge superiori al massimo stabilito dallo statuto — Revoca del diritto all'assegno con effetto retroattivo — Ripetizione d'indebito)	12
96/C 210/30	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 giugno 1996 nella causa T-162/94, NMB France Sàrl e a. contro Commissione delle Comunità europee (Dazi antidumping — Cuscinetti a sfera — Rimborso — Regola del «dazio equiparato ad un costo» — Disparità di trattamento tra importatori collegati e importatori indipendenti — Autorità del giudicato di una sentenza precedente della Corte)	12
96/C 210/31	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 giugno 1996 nella causa T-75/95, Günzler Aluminium GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione che rifiuta lo sgravio di dazi all'importazione)	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 210/32	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 giugno 1996 nella causa T-382/94, Confederazione generale dell'Industria italiana (Confindustria) e Aldo Romoli contro Consiglio dell'Unione europea (Nomina dei membri del Comitato economico e sociale)	13
96/C 210/33	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 1996 nella causa T-110/94, Beatriz Sánchez Mateo contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Trasferimento di una parte della retribuzione nella valuta di uno Stato membro diverso da quello del paese che è sede dell'istituzione — Irricevibilità)	13
96/C 210/34	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 1996 nella causa T-111/94, Giovanni Ouzounoff Popoff contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Trasferimento di parte della remunerazione nella valuta di uno Stato membro diverso dal paese in cui ha sede l'istituzione — Irricevibilità)	14
96/C 210/35	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 1996 nella causa T-118/95, Miguel Anacoreta Correia contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Procedura di assunzione — Posto di grado A1)	14
96/C 210/36	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 1996 nella causa T-147/95, Geneviève Pavan contro Parlamento europeo (Dipendenti — Assegno di famiglia — Assegni provenienti da altra fonte — Articolo 67, n. 2, dello statuto)	14
96/C 210/37	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 giugno 1996 nella causa T-150/94, Juana de la Cruz Vela Palacios contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Ricevibilità — Presentazione di un reclamo per telecopia — Rapporto informativo — Ritardo — Motivazione di un giudizio meno favorevole di quelli precedenti — Danno morale)	15
96/C 210/38	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 giugno 1996 nella causa T-293/94, Juana de la Cruz Vela Palacios contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (Dipendenti — Ricevibilità — Atto arrecante pregiudizio — Rapporto intermedio di valutazione — Doveri di lealtà — Sanzione disciplinare)	15
96/C 210/39	Ordinanza del Tribunale di primo grado del 27 marzo 1996 nelle cause riunite T-530/93 ed altre, R. Bathoorn e 213 altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (Radiazione parziale)	15
96/C 210/40	Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 aprile 1996 nella causa T-2/93 (92), Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Liquidazione delle spese)	16
96/C 210/41	Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 aprile 1996 nella causa T-3/93 (92), Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Liquidazione delle spese)	16
96/C 210/42	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 22 aprile 1996 nella causa T-23/96 R, Elsa De Persio contro Commissione delle Comunità europee	16



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 210/43	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 giugno 1996 nel procedimento T-41/96 R, Bayer AG contro Commissione delle Comunità europee	17
96/C 210/44	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 giugno 1996 nel procedimento T-18/96 R, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven contro Commissione delle Comunità europee	17
96/C 210/45	Causa T-65/96: Ricorso Kish Glass Company Limited contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 13 maggio 1996	17
96/C 210/46	Causa T-68/96: Ricorso del signor Dimitrios Polibios, residente al Pireo, contro l'Unione europea e la Commissione dell'Unione europea, presentato il 14 maggio 1996	18
96/C 210/47	Causa T-69/96: Ricorso della Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft, del Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V. e dell'Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 maggio 1996	19
96/C 210/48	Causa T-70/96: Ricorso di Mediocurso, Establecimiento de Ensino Particular, Limitada, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 maggio 1996	20
96/C 210/49	Causa T-72/96: Ricorso di Mediocurso, Establecimiento de Ensino Particular, Limitada, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 maggio 1996	20
96/C 210/50	Causa T-75/96: Ricorso della Söktas Pamuk Ve Tarım Ürünlerini Degerlendirme Ticaret Ve Sanayii A.S. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 maggio 1996	21
96/C 210/51	Causa T-76/96: Ricorso della National Farmers' Union, della International Traders Ferry Limited, della UK Genetics, della R S e E M Wright Limited e della Prosper de Mulder Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 maggio 1996	22
96/C 210/52	Causa T-77/96: Ricorso della società Garage Massol Sàrl contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 maggio 1996	23
96/C 210/53	Cancellazione dal ruolo della causa T-109/95	23
96/C 210/54	Cancellazione dal ruolo della causa T-157/95	23
96/C 210/55	Cancellazione dal ruolo della causa T-233/95	24
96/C 210/56	Cancellazione dal ruolo della causa T-219/95	24

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

6 giugno 1996

nella causa C-101/94: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana⁽¹⁾*(Attività di intermediazione mobiliare)*

(96/C 210/01)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-101/94, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Antonino Abates e Ben Smulders, assistiti dal professor avv. Luca G. Radicati di Brozolo) contro Repubblica italiana (agente: professor Umberto Leanza, assistito dall'avvocato dello Stato, Ivo Maria Braguglia), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, riservando l'attività di intermediazione mobiliare, oltre che alle banche, alle società con sede legale in Italia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore) e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere; H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 6 giugno 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Riservando le attività di intermediazione mobiliare, oltre che alle banche, alle società con sede legale in Italia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato CE.*

- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 132 del 14. 5. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 giugno 1996

nel procedimento C-127/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division): The Queen contro Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H. & R. Ecroyd Holdings, Ltd e John Rupert Ecroyd⁽¹⁾

(Regime di quote di produzione di latte — Attribuzione di quantitativi di riferimento specifici — Poteri e/o obblighi degli Stati membri)

(96/C 210/02)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-127/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra The Queen e Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H. & R. Ecroyd Holdings Ltd e John Rupert Ecroyd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(GUL 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GUL 84, pag. 2), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GUL 150, pag. 35), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 6 giugno 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Per quanto riguarda la Ecroyd Limited

- 1) *L'autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 — e, in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo specifico di riferimento provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale e non aveva nemmeno il potere di farlo.*
- 2) *L'autorità nazionale competente non era tenuta, a seguito della sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori che si trovavano nella situazione sopra descritta e non aveva nemmeno il potere di farlo.*
- 3) *L'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione.*
- 4) *Prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre rimedio all'invalidità accertata, l'autorità nazionale competente non è tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non ha nemmeno il potere di farlo.*

Per quanto riguarda il signor Rupert Ecroyd

- 1) *L'autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 — come modificato dal regolamento nn. 764/89 e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639-e, in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, secondo trattino, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione e non aveva nemmeno il potere di farlo.*
- 2) *A seguito della sentenza Wehrs, citata, l'autorità nazionale competente non era tenuta ad attribuire un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non aveva nemmeno il potere di farlo.*

- 3) *L'esame dell'art. 3 bis — in particolare, del suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino — del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, in quanto esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione, non ha fatto emergere alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità con riguardo al principio della tutela del legittimo affidamento.*

⁽¹⁾ GU n. C 218 del 6. 8. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 giugno 1996

nella causa C-198/94: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Liquidazione dei conti del FEAOG — Esercizio 1991)

(96/C 210/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-198/94, Repubblica italiana (agente: professor Umberto Leanza, assistito dall'avv. Maurizio Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Eugenio de March, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 1994, C(94) 1011 def., relativa alla liquidazione parziale dei conti dell'Italia a titolo di determinate spese da imputare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio 1991, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore) e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 6 giugno 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 254 del 10. 9. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

11 giugno 1996

nel procedimento C-2/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Denkvit Internationaal BV e altri contro Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland e altri⁽¹⁾

(Direttiva 69/335/CEE — Contributo per il registro di commercio)

(96/C 210/04)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-2/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Denkvit Internationaal BV, Galveston BV, Heklicht Scheepvaarbelangen BV, C. Roeleveld Beheer BV e altri, R.J. Schippefelt, Sigarenhandel Ben Sterk vof, J.H. van Werkhoven Holding Maarssen BV contro Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet (relatore) e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, l'11 giugno 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 10, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che esso non vieta un tributo annuale dovuto in ragione della registrazione di un'impresa presso una Camera di commercio e d'industria, anche se tale operazione vale altresì come registrazione della società di capitali che ne è, eventualmente, titolare, senza per questo che quest'ultima formalità comporti un aumento del tributo di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 12. 3. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 giugno 1996

nel procedimento C-205/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht del Baden-Württemberg): Binder GmbH & Co. International contro Hauptzollamt Stuttgart-West⁽¹⁾

(Fragole congelate — Misure di salvaguardia)

(96/C 210/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-205/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Binder GmbH & Co. International contro Hauptzollamt Stuttgart-West, domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 27 luglio 1990, n. 2198, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di fragole congelate, di lamponi congelati, di fragole conservate provvisoriamente e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Polonia (GU L 198, pag. 53) e del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1990, n. 3797, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di alcuni frutti rossi semitrasformati originari della Polonia e della Jugoslavia (GU L 365, pag. 22), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissechet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 13 giugno 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in evidenza elementi atti ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 27 luglio 1990, n. 2198, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di fragole congelate, di lamponi congelati, di fragole conservate provvisoriamente e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Polonia, né quella del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1990, n. 3797, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di alcuni frutti rossi semitrasformati originari della Polonia e della Jugoslavia.

⁽¹⁾ GU n. C 275 dell'1. 10. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 giugno 1996

nel procedimento C-144/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Tolosa): Procedimento penale contro Jean-Louis Maurin⁽¹⁾

(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa e al rispetto del contraddittorio — Normativa nazionale in materia di repressione delle frodi — Derrate alimentari — Incompetenza)

(96/C 210/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-144/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de police di Tolosa (Francia), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Jean-Louis Maurin, domanda vertente sull'interpretazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa ed al rispetto del contraddittorio, la Corte (Terza Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e C. Gulmann, giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 giugno 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte non è competente a pronunciarsi su un'eventuale violazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa ed al rispetto del contraddittorio da parte di norme di procedura che si applicano alle infrazioni ad una normativa nazionale che si colloca al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 giugno 1996

nel procedimento C-170/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Belgio): Office national de l'emploi contro Calogero Spataro⁽¹⁾

(Previdenza sociale — Prestazioni di disoccupazione — Art. 69, n. 4, del regolamento n. 1408/71)

(96/C 210/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-170/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour de cassation del Belgio, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Office national de l'emploi e Calogero Spataro, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 69, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), la Corte (Terza Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 giugno 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 69, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non è diretto all'acquisto, ma invece al recupero del diritto alle prestazioni da parte del disoccupato che rientri in Belgio dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto al n. 1, lett. c), del medesimo articolo. Tale disposizione non permette di rifiutare il beneficio del diritto alle prestazioni ad un disoccupato il quale, alla data della domanda, soddisfi le condizioni richieste dalla normativa belga per acquisire un diritto siffatto.

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

ORDINANZA DELLA CORTE

23 maggio 1996

nella causa Daniel Zanone contro Consiglio d'Europa e Repubblica francese

(Causa C-9/96 P)

(96/C 210/08)

Il 15 gennaio 1996 alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato presentato un ricorso avverso l'ordinanza 16 novembre 1995, con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto per incompetenza manifesta, senza notificarlo alle parti convenute, un ricorso del signor Daniel Zanone, rappresentato dall'avvocato, signora Véronique Ducros de Lafarge de Romefort, del foro di Parigi, 17, rue des Archives, Parigi, contro il Consiglio d'Europa e la Repubblica francese.

Con ordinanza 23 maggio 1996 la Corte, Prima Sezione, ha respinto il ricorso e ha disposto che tutte le spese sostenute dal ricorrente restano a carico dello stesso.

Ricorso del signor Constantinos Dimitriadis contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 28 febbraio 1996, nella causa T-294/94 Dimitriadis contro Corte dei conti delle Comunità europee⁽¹⁾

(Causa C-140/96 P)

(96/C 210/09)

Il 21 aprile 1996 il sig. Constantinos Dimitriadis, ex dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avvocato Marco Papazisis, del foro di Salonico, con domicilio eletto in Lussemburgo nella residenza del ricorrente, 4A Boulevard Granduchesse Charlotte L-1330 ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 28 febbraio 1996, nella causa T-294/94, K. Dimitriadis contro Corte dei conti delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- ingiungere al cancelliere del Tribunale di primo grado di accludere al fascicolo della presente causa gli atti della fase orale dell'8 febbraio 1996, comprese le esposizioni degli avvocati delle parti nonché il resoconto della definizione del teste signor F. dinanzi alla Quinta Sezione del tribunale di primo grado nell'ambito della causa T-326/94, Dimitriadis contro Corte dei conti, dell'11 gennaio 1996;
- annullare totalmente o parzialmente la sentenza impugnata dal Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 28 febbraio 1996 nella causa T-294/94 Dimitriadis contro Corte dei conti;
- disporre il riesame della causa da parte della Corte, che si pronuncerà anche sulle questioni di merito;
- condannare la controparte alle spese processuali di entrambe le fasi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce otto motivi d'impugnazione, vertenti su carenze processuali e inosservanze del diritto comunitario.

In particolare sostiene che il Tribunale di primo grado non ha tenuto conto degli argomenti svolti nella fase orale, perché non era possibile esporli nelle precedenti memorie scritte, inoltre che la sentenza non è conforme alla giurisprudenza in materia e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto superflua la produzione di prove per accertare la veridicità di taluni argomenti del ricorrente.

Sostiene inoltre che il tribunale ha erroneamente ritenuto opportuno rinunciare alla deposizione di alcuni testimoni indicati dal ricorrente, mentre ha giudicato opportuno l'esame da parte dell'APN di vecchie accuse mosse al ricorrente, mentre l'APN doveva limitarsi ad accertare la situazione di fatto e le responsabilità inerenti la presente controversia.

D'altro conto, il Tribunale di primo grado esaminando la motivazione della decisione della Corte dei conti del 1° luglio 1994, oggetto del ricorso, ha posto in non cale il diritto di difesa del ricorrente, giacché non ha disposto la produzione di prove e non gli ha dato la possibilità di dimostrare la veridicità delle sue asserzioni.

Il ricorrente sostiene infine che è carente la motivazione della sentenza del Tribunale sul punto delle spese processuali.

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 12. 11. 1994.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996

(Causa C-165/96)

(96/C 210/10)

Il 14 maggio 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE⁽¹⁾, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 2 della direttiva 91/410/CEE;
- in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo fornito immediatamente alla Commissione informazioni circa tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle stesse disposizioni;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante dell'art. 189 del Trattato CE comporta per gli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per dare attuazione alle direttive di cui sono destinatari entro il termine fissato a tale scopo. Nel caso di specie tale termine è scaduto il 1° agosto 1992 senza che il Portogallo avesse adottato le disposizioni necessarie.

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 67.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996**(Causa C-166/96)****(96/C 210/11)**

Il 14 maggio 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE⁽¹⁾, recante settima modifica della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 3 della direttiva 92/32/CEE;
- in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo fornito immediatamente alla Commissione informazioni circa tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle stesse disposizioni;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-165/96⁽²⁾. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 ottobre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 5 di questa Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996**(Causa C-167/96)****(96/C 210/12)**

Il 14 maggio 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva della Commissione 31 luglio 1992, 92/69/CEE⁽¹⁾, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 3 della direttiva 92/69/CEE;
- in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo fornito immediatamente alla Commissione informazioni circa tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle stesse disposizioni;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-165/96⁽²⁾. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 ottobre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 113.

⁽²⁾ Vedi pag. 5 di questa Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 maggio 1996**(Causa C-168/96)****(96/C 210/13)**

Il 14 maggio 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE⁽¹⁾, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 8 della direttiva 93/67/CEE;
- in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo fornito immediatamente alla Commissione

informazioni circa tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle stesse disposizioni;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-165/96⁽²⁾. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 ottobre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'8. 9. 1993, pag. 9.

⁽²⁾ Vedi pag. 5 di questa Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 15 maggio 1996

(Causa C-169/96)

(96/C 210/14)

Il 15 maggio 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva della Commissione 25 novembre 1993, 93/105/CEE⁽¹⁾, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'art. 12 della settima modifica della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 2 della direttiva 93/105/CEE;
- in subordine, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo fornito immediatamente alla Commissione informazioni circa tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle stesse disposizioni;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-165/96⁽²⁾. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pag. 5 di questa Gazzetta ufficiale.

Ricorso proposto il 15 maggio 1996 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-170/96)

(96/C 210/15)

Il 15 maggio 1996 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato promosso un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea da parte della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter Van Nuffel, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner, Lussemburgo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare l'atto del Consiglio del 4 marzo 1996, intitolato: «azione comune concernente il regime del transito aeroportuale»⁽¹⁾,
- condannare alle spese il Consiglio.

Motivi e principali argomenti

— Inosservanza del Trattato CE:

Le materie disciplinate dall'atto impugnato rientrano nella competenza della Comunità europea e non nel settore della cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni (CJAI). Se il Trattato CE attribuisce competenze alle istituzioni, queste possono esercitarle solo nell'osservanza del Trattato; non possono esercitarle in un ambito diverso, anche se detto ambito è stato creato dal Trattato sull'Unione europea.

Quanto agli artt. 3 e 4 e all'allegato dell'atto impugnato, la Commissione ritiene che l'interpretazione secondo la quale i viaggiatori che restano (normalmente) nella zona internazionale di un aeroporto non valicano la frontiera di uno Stato membro, è erranea; il criterio seguito nell'art. 100 C del Trattato CE non è il valico di un punto di controllo. L'interpretazione sistematica delle disposizioni pertinenti dimostra che il visto di transito aeroportuale fa parte integrante del complesso delle disposizioni relative alla politica dei visti; quest'ultima rientra, in linea di massima, nell'ambito della CJAI, salvo sotto due aspetti, tra i quali la redazione dell'elenco dei paesi terzi interessati.

Quanto all'art. 2, nn. 1 e 2, dell'atto impugnato la Commissione ritiene che dette disposizioni — che lette avulsamente rientrano nella CJAI — facciano parte, tenuto conto del loro senso effettivo, delle materie di competenza della Comunità per adottare disposizioni accessorie ad una materia di competenza comunitaria.

Quanto all'art. 2, n. 3, si è semplicemente ribadito nell'ambito della CJAI, un obbligo che già scaturiva dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1683/95⁽²⁾.

— Inosservanza delle forme sostanziali:

La scelta dell'art. 3 del Trattato TUE come fondamento giuridico per l'atto del 4 marzo 1996, invece

dell'art. 100 C del Trattato CE ha implicato un'inosservanza delle forme sostanziali contemplate da detta disposizione. Di conseguenza:

- l'atto è stato adottato senza alcuna proposta della Commissione (è stato adottato su iniziativa della Repubblica francese),
- l'atto è stato adottato senza consultare il Parlamento europeo; il Parlamento europeo non è nemmeno stato informato dell'iniziativa;
- poiché il Consiglio si è orientato sull'art. K3 del TUE, la sua decisione ha dovuto venir adottata all'unanimità, mentre, in virtù dell'art. 100 C del Trattato CE l'atto avrebbe potuto venir adottato (dal 1° gennaio 1996) a maggioranza qualificata, in base all'art. 100 C del Trattato CE n. 3;
- adottando l'atto del 4 marzo 1996 in forma di «azione comune», il Consiglio ha dato origine ad un malinteso sulla natura giuridica esatta dello strumento.

(¹) 96/197/JAI, GU n. L 63 del 13. 3. 1996, pag. 8.

(²) GU n. L 164 del 14. 7. 1995, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 21 marzo 1996, nella causa Georg Wilkens contro Landwirtschaftskammer di Hannover

(Causa C-181/96)

(96/C 210/16)

Con ordinanza 21 marzo 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 maggio 1996, nella causa Georg Wilkens contro Landwirtschaftskammer di Hannover, il Bundesverwaltungsgericht — Terza Sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 857/84, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1639/91(¹), escluda l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori il cui premio di non commercializzazione o di riconversione sia stato ripetuto per inadempimento dell'impegno da loro assunto.
- 2) In caso di soluzione affermativa, se la detta disposizione sia compatibile con i principi giuridici comunitari di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

(¹) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35.

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 maggio 1996

(Causa C-182/96)

(96/C 210/17)

Il 29 maggio 1996 la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Dr. Ernst Röder, Ministerialrat, e dalla signora Sabine Maass, Regierungsrätin in prova, entrambi del Bundesministerium für Wirtschaft, D-53107 Bonn, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione della Commissione (C-96) 841 fin. del 13 marzo 1996, relativa ad un'agevolazione fiscale nell'ambito degli ammortamenti a favore di imprese tedesche e
- 2) condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sono identici a quelli dedotti nella causa C-46/96(¹).

(¹) GU n. C 108 del 13. 4. 1996, pag. 4.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Sezione I^a Civile — con ordinanza 9 maggio 1996 nel procedimento dinanzi ad esso pendente fra Icat Food Srl e Amministrazione delle Finanze

(Causa C-183/96)

(96/C 210/18)

Con ordinanza 9 maggio 1996, pervenuta alla Cancelleria della Corte delle CC.EE. in data 30 maggio 1996, emanata nella causa dinanzi ad esso pendente fra Icat Food Srl e Amministrazione delle Finanze, il Tribunale di Genova — Sezione I^a Civile — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle CC.EE. una domanda di pronuncia pregiudiziale con quesiti identici a quelli delle cause riunite C-47/95 e.a. (¹).

(¹) Vedasi GU n. C 119 del 13. 5. 1995, pag. 5.

Ricorso proposto il 31 maggio 1996 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese

(Causa C-184/96)

(96/C 210/19)

Il 31 maggio 1996, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik Van Lier e dal

signor Jean-Francis Pasquier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che, adottando il decreto 9 agosto 1993, n. 93-999, relativo ai preparati a base di fegato grasso, senza aver tenuto conto dei termini del parere circostanziato e del parere motivato della Commissione relativi al reciproco riconoscimento, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le derivano ai sensi dell'art. 30 del Trattato;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell'art. 30 del Trattato CEE: la Commissione ritiene che, se è vero che la repressione delle frodi costituisce un obiettivo legittimo, una normativa nazionale, che impedisce la commercializzazione sotto le denominazioni da detta normativa prevista di prodotti non conformi ai requisiti definiti nella normativa medesima, è sproporzionata. La Commissione riconosce che, in assenza di una normativa equivalente negli altri Stati membri, la clausola del mutuo riconoscimento ivi prevista non produce effetti immediati: tuttavia la ritiene necessaria affinché, in futuro, sul territorio francese non sia vietata la commercializzazione di preparati a base di fegato grasso, legalmente fabbricati e posti in commercio nel territorio di un altro Stato membro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 19 marzo 1996, nella causa Stefan Demand contro Hauptzollamt Trier

(Causa C-186/96)

(96/C 210/20)

Con ordinanza 19 marzo 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1996, nella causa Stefan Demand contro Hauptzollamt Trier, il Bundesfinanzhof, VII^a Sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con l'ordinamento giuridico comunitario, e, in particolare, con la tutela della proprietà e con il principio fondamentale della parità di trattamento e del legittimo affidamento, il combinato disposto degli artt. 4, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92⁽¹⁾, per effetto del quale, le sospensioni di una parte dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori, da effettuare ai sensi dell'art. 5c, n. 3, lett. g), del regolamento (CEE) n. 804/68⁽²⁾, nella versione modificata con regolamento (CEE) n. 816/92⁽³⁾, sono state trasformate in una riduzione definitiva, senza indennizzo, dei quantitativi stessi, senza che fossero quanto meno esclusi dalla riduzione i quantitativi

derivanti da acquisizioni aggiuntive ottenute dal produttore.

⁽¹⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 3 giugno 1996

(Causa C-187/96)

(96/C 210/21)

Il 3 giugno 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare che la Repubblica ellenica, in quanto esclude, con norme regolamentari o prassi amministrativa, la presa in considerazione, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento salariale di un dipendente della pubblica amministrazione greca il periodo di servizio precedentemente prestato presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro, per il solo motivo che detto periodo di servizio non è stato maturato presso un ente pubblico nazionale, viene meno agli obblighi che le impone il diritto comunitario ed in particolare gli artt. 5 e 48 del Trattato CE, nonché l'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) 1612/68⁽¹⁾;

2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la normativa di cui sopra, nonostante non contenga alcuna espressa discriminazione a motivo della cittadinanza, implica comunque una discriminazione a danno dei cittadini degli altri Stati membri. Il riconoscimento in via eccezionale, in taluni casi, del servizio prestato in precedenza presso l'amministrazione pubblica di uno Stato membro diverso conferma che detto riconoscimento non avviene in tutti gli altri casi. D'altro canto, la giurisprudenza dell'Acropago, conforme al diritto comunitario, in questa materia, invocata dalle autorità greche, dimostra che le norme in questione sono imprecise e comportano disparità sotto il profilo giuridico.

La Commissione osserva che dette norme possono dissuadere i cittadini greci dall'esercitare il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità ed aggiunge che — pur se gli Stati membri conservano la facoltà, se non vi è armonizzazione, di stabilire le condizioni per il riconosci-

mento del servizio precedentemente prestato presso la pubblica amministrazione — non possono però creare ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali che sono sancite dal Trattato.

Infine, secondo la Commissione, la presente fattispecie non riguarda l'accesso ad impieghi della pubblica amministrazione, bensì il rispetto dei principi della libera circolazione e della parità di trattamento nelle condizioni di lavoro e, di conseguenza, non rientra nell'eccezione di cui all'art. 48, n. 4.

(¹) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza pronunciata il 28 marzo 1996 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-40/95 tra Philippe Guebels e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 giugno 1996

(Causa C-188/96 P)
(96/C 210/22)

Il 3 giugno 1996 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora A.M. Alves Vieira e dal signor D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagnør, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 28 marzo 1996 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-40/95 tra Ph. Guebels e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la sentenza pronunciata il 28 marzo 1996 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado nella causa T-40/95 (¹), Philippe Guebels contro Commissione delle Comunità europee;

— statuire sulle spese conformemente alle norme vigenti.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto comunitario in quanto la sentenza impugnata:

- ha errato nel valutare la portata dell'obbligo di motivazione;
- attribuisce una erronea qualificazione giuridica ai fatti considerati aggravanti dall'autorità che ha il potere di nomina, ritenendo che questi non consentissero di giustificare l'adozione di una sanzione più grave rispetto a quella raccomandata dal consiglio di disciplina: a torto il Tribunale non ravvisa una circostanza aggravante nel comportamento del ricorrente che, anziché dedurre mezzi difensivi credibili, si è limitato a negare, contro ogni evidenza, di aver avuto conoscenza in anticipo delle

risposte standard alle domande di contabilità e forse di revisione, vuoi del testo di tali domande o di talune di esse, vuoi, contemporaneamente, delle risposte standard e delle domande. Non ci si può richiamare al principio, attinente ai diritti della difesa, secondo il quale nessuno è tenuto ad autoincolparsi per giustificare una totale mancanza di collaborazione alla ricostruzione della verità;

- valuta erroneamente il grado di prova richiesto per l'accertamento di un inadempimento disciplinare: la sentenza impugnata si risolve nel negare alle autorità disciplinari la possibilità di stabilire l'esattezza materiale di un fatto fondandosi su una serie di indizi concordanti e pertinenti, raccolti in esito ad un'indagine disciplinare condotta con rigore.

(¹) GU n. C 133 dell'1. 5. 1996, pag. 22.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli — con ordinanza 20 marzo 1996 nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Rosalinda Marchionne

(Causa C-189/96)
(96/C 210/23)

Con ordinanza 20 marzo 1996 (pervenuta alla Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 giugno 1996) emanata nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Rosalinda Marchionne, la Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee questioni pregiudiziali identiche alle questioni poste nelle cause riunite C-58/95 e a. (¹).

(¹) Vedasi GU n. C 119 del 13. 5. 1995, pag. 6.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli — con ordinanza 3 aprile 1996 nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Amerigo Alari

(Causa C-190/96)
(96/C 210/24)

Con ordinanza 3 aprile 1996 (pervenuta alla Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 giugno 1996) emanata nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Amerigo Alari, la Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee questioni pregiudiziali identiche alle questioni poste nelle cause riunite C-58/95 e a. (¹).

(¹) Vedi GU n. C 119 del 13. 5. 1995, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Colonia, con ordinanza 8 maggio 1996, nella causa Firma Richard Buchen GmbH contro Bezirksregierung Köln

(Causa C-193/96)

(96/C 210/25)

Con ordinanza 8 maggio 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 giugno 1996, nella causa Firma Richard Buchen GmbH contro Bezirksregierung Köln, il Verwaltungsgericht di Colonia — IV^a Sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la spedizione di rifiuti a scopo di ricupero di cui all'allegato III del regolamento (CEE) del Consiglio 1^o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU n. L 30 del 6 febbraio 1993, pag. 1), necessari, ai sensi del capitolo B del regolamento, del consenso, espresso o tacito, dell'autorità competente di spedizione.
- 2) In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 1): se nel caso in cui vengano sollevate obiezioni da parte di tale autorità sia contemporaneamente negato il consenso o revocata la decisione.
- 3) In caso di soluzione in senso negativo delle questioni sub 1) e sub 2): se, nei limiti in cui l'autorità competente di destinazione non ha sollevato obiezioni o ha consentito la spedizione, i rifiuti, senza pregiudizio delle obiezioni sollevate dall'autorità competente di spedizione, possano essere trasferiti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93, qualora un mezzo d'impugnazione proposto contro le obiezioni presenti, in base al diritto nazionale, efficacia sospensiva.
- 4) Se la spedizione dei rifiuti di cui alla questione sub 1) possa poi aver luogo, malgrado le obiezioni sollevate dall'autorità competente di spedizione, qualora l'autorità competente di destinazione abbia timbrato il documento di accompagnamento e ciò anche qualora le obiezioni siano fondate sul fatto che i rifiuti non verrebbero recuperati ma smaltiti [obiezione ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. a), primo o quinto trattino, del regolamento n. 259/93].

Cancellazione dal ruolo della causa C-174/94⁽¹⁾

(96/C 210/26)

Con ordinanza 19 marzo 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-174/94: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ GU n. C 218 del 6. 8. 1994.

Cancellazione dal ruolo della causa C-99/95⁽¹⁾

(96/C 210/27)

Con ordinanza 29 aprile 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-99/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi): Saueressig GmbH & Co. contro Forbo-Krommenie BV.

⁽¹⁾ GU n. C 137 del 3. 6. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-350/95⁽¹⁾

(96/C 210/28)

Con ordinanza 15 aprile 1996, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-350/95: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU n. C 351 del 30. 12. 1995.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 5 giugno 1996

nella causa T-92/94, Rodolfo Maslias contro Parlamento europeo⁽¹⁾*(Dipendenti — Assegno di famiglia — Redditi professionali del coniuge superiori al massimo stabilito dallo statuto — Revoca del diritto all'assegno con effetto retroattivo — Ripetizione d'indebito)*

(96/C 210/29)

(Lingua processuale: il greco)

Il 5 giugno 1996, nella causa T-92/94, Rodolfo Maslias, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, rappresentato dall'avv. Charissios Tagaras, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Evelyn Korn, 22, rue de Nassau, contro il Parlamento europeo (agente: sig. Jannis Pantalis), avente ad oggetto l'annullamento, da un lato, della decisione del 21 giugno 1993, che revoca, con effetto dal 1° agosto 1988, il diritto all'assegno di famiglia spettante al ricorrente e chiede la restituzione dell'importo di 676 800 LFR, e, dall'altro, della decisione del 3 dicembre 1993, che respinge il reclamo del ricorrente, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal signor B. Vesterdorf, presidente f.f., dalla signora P. Lindh e dal signor A. Potocki, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato una sentenza con il seguente dispositivo:

- 1) È annullata la decisione del Parlamento del 21 giugno 1993 nel punto in cui si ingiunge la restituzione degli importi indebitamente versati come assegno di famiglia per il periodo 1° agosto 1988-30 novembre 1989.
- 2) Qualsiasi importo di cui il Parlamento abbia chiesto la restituzione al di fuori dei limiti fissati dalla presente sentenza comporta un interesse di mora dell'8% annuo.
- 3) Il ricorso è respinto in tutti gli altri punti.
- 4) Ciascuna delle parti sopporterà le spese rispettivamente incontrate.

⁽¹⁾ GU n. C 132 del 14. 5. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 giugno 1996

nella causa T-162/94, NMB France Sàrl e a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾*(Dazi antidumping — Cuscinetti a sfera — Rimborso — Regola del «dazio equiparato ad un costo» — Disparità di trattamento tra importatori collegati e importatori indipendenti — Autorità del giudicato di una sentenza precedente della Corte)*

(96/C 210/30)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-162/94, NMB France Sàrl, con sede in Argenteuil (Francia), NMB-Minebea-GmbH, con sede in Langen (Germania), NMB (UK) Ltd, con sede in Bracknell, Berkshire (Regno Unito), NMB Italia Srl, con sede in Mazza di Rho (Italia), tutte rappresentate dal signor Ian Forrester, QC, del foro di Scozia, dalla signora Jacquelyn F. MacLennan, solicitor, e dall'avv. A. Kaplanidis, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Eric L. White e Claus-Michael Happe), sostenuta da Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA), con sede sociale a Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv. ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 3 giugno 1992, 92/332/CEE, 92/333/CEE, 92/334/CEE e 92/335/CEE, relative a domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari di Singapore (GU n. L 185, pagg. 35, 38, 41 e 44), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 5 giugno 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non occorre statuire sul ricorso proposto dalla società NMB France Sàrl.
- 2) Non occorre statuire sul ricorso proposto dalle società NMB-Minebea-GmbH, NMB (UK) Ltd e NMB Italia Srl per quanto riguarda il rimborso dei dazi antidumping riscossi per il periodo a decorrere dal 21 settembre 1990.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.

- 4) *Le ricorrenti sopporteranno in solido le spese, ad eccezione di quelle dell'interveniente che supporterà le proprie spese.*

(¹) GU n. C 246 del 24. 9. 1992.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 giugno 1996

nella causa T-75/95, *Günzler Aluminium GmbH* contro
Commissione delle Comunità europee(¹)

(Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione che rifiuta lo sgravio di dazi all'importazione)

(96/C 210/31)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-75/95, *Günzler Aluminium GmbH*, con sede a Ostfildern (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall'avv. J. Strauß, del foro di Stoccarda, con domicilio eletto nel suo studio in Uhlandstrasse 11, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signora Claudia Schmidt), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 14 novembre 1994, documento K(911) 3006, final, indirizzata alla Repubblica federale di Germania, relativa a uno sgravio dei dazi all'importazione, il Tribunale (terza sezione), composto dai signori C. P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: la signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 5 giugno 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui mira a fare rivolgere alla Commissione delle ingiunzioni.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto perché infondato.*
- 3) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU n. C 137 del 3. 6. 1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 giugno 1996

nella causa T-382/94, *Confederazione generale dell'Industria italiana (Confindustria)* e *Aldo Romoli* contro
Consiglio dell'Unione europea(¹)

(Nomina dei membri del Comitato economico e sociale)

(96/C 210/32)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-382/94, *Confederazione generale dell'Industria italiana (Confindustria)*, con sede in Roma, e *Aldo Romoli*, residente in Milano, rappresentati dagli avv.ti

Fausto Capelli, del foro di Milano, e Louis Schiltz, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Giorgio Maganza e Antonio Tanca), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU n. L 257, pag. 20), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 6 giugno 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.*

(¹) GU n. C 386 del 31. 12. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 giugno 1996

nella causa T-110/94, *Beatriz Sánchez Mateo* contro
Commissione delle Comunità europee(¹)

(Dipendenti — Trasferimento di una parte della retribuzione nella valuta di uno Stato membro diverso da quello del paese che è sede dell'istituzione — Irricevibilità)

(96/C 210/33)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-110/94 *Beatriz Sánchez Mateo*, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Antonio Creus, del foro di Barcellona, e Bonifacio García Porras, del foro di Salamanca, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signore Amparo Alcover San Pedro e Ana Maria Alves Vieira e sig. Carlos Gómez de la Cruz) avente ad oggetto il ricorso per l'annullamento, in primo luogo, della decisione di rigetto del reclamo relativo al trasferimento di una parte della retribuzione della ricorrente su un conto di risparmio-alloggio in corone danesi, in secondo luogo, il riconoscimento del diritto della ricorrente ad un siffatto trasferimento e, in terzo luogo, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato l'11 giugno 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.*

(¹) GU n. C 120 del 30. 4. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**11 giugno 1996****nella causa T-111/94, Giovanni Ouzounoff Popoff contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Trasferimento di parte della remunerazione nella valuta di uno Stato membro diverso dal paese in cui ha sede l'istituzione — Irricevibilità)****(96/C 210/34)***(Lingua processuale: lo spagnolo)*

L'11 giugno 1996, nella causa T-111/94 Giovanni Ouzounoff Popoff, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato dall'avv. Antonio Creus, del foro di Barcellona e dall'avv. Bonifacio García Porras, del foro di Salamanca, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: signore Amparo Alcover San Pedro e Ana Maria Alves Vieira e sig. Carlos Gómez de la Cruz) avente ad oggetto, in primo luogo, l'annullamento della decisione che respinge il reclamo vertente sul trasferimento di una parte della remunerazione del ricorrente su un conto di risparmio edilizio in corone danesi, in secondo luogo, il riconoscimento del diritto del ricorrente a detto trasferimento e, in terzo luogo, una domanda di risarcimento, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato una sentenza con il seguente dispositivo:

- 1) *Il ricorso è irricevibile e viene respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti supporterà le spese rispettivamente incontrate.*

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 30. 4. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**11 giugno 1996****nella causa T-118/95, Miguel Anacoreta Correia contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Procedura di assunzione — Posto di grado A1)****(96/C 210/35)***(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-118/95, Miguel Anacoreta Correia, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson Sarl, 1, rue Glesener, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Julian Currall, assistiti dall'avv. Denis Waelbroeck), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione che rigetta la candidatura del ricorrente al posto di direttore

generale aggiunto della direzione generale delle relazioni politiche esterne (DG I A) e, dall'altro, l'annullamento della nomina del signor B. a tale posto, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato l'11 giugno 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**11 giugno 1996****nella causa T-147/95, Geneviève Pavan contro Parlamento europeo⁽¹⁾****(Dipendenti — Assegno di famiglia — Assegni provenienti da altra fonte — Articolo 67, n. 2, dello statuto)****(96/C 210/36)***(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-147/95, Geneviève Pavan, dipendente del Parlamento europeo, abitante a Lussemburgo, con l'avv. Alain Lorang, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio di quest'ultimo, 51, rue Albert 1°, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. Manfred Peter e Jannis Pantalis, assistiti dall'avv. Alex Bonn), avente ad oggetto l'annullamento della decisione 29 settembre 1994 con la quale il Parlamento europeo dispone il recupero, presso la ricorrente, di un importo di 489 063 FLUX «che costituisce l'assegno di famiglia proveniente da altra fonte a partire dal 1° giugno 1987», il Tribunale, Terza Sezione, composto dai signori C.P. Briët, presidente, e B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici, cancelliere sig. B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 giugno 1996 una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione 29 settembre 1994 con la quale il Parlamento europeo dispone il recupero, presso la ricorrente, di un importo di 489 063 FLUX «che costituisce l'assegno di famiglia proveniente da altra fonte a partire dal 1° giugno 1987» è annullata.*
- 2) *Il Parlamento è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 23. 9. 1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 giugno 1996

nella causa T-150/94, Juana de la Cruz Vela Palacios contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Ricevibilità — Presentazione di un reclamo per telecopia — Rapporto informativo — Ritardo — Motivazione di un giudizio meno favorevole di quelli precedenti — Danno morale)

(96/C 210/37)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-150/94, Juana de la Cruz Vela Palacios, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (agenti: signori Moises Bermejo Garde e Denis Waelbroeck), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento, in primo luogo, della decisione del Comitato economico e sociale 18 giugno 1993, contenente stesura dei rapporti informativi della ricorrente per i periodi 1° dicembre 1986-31 agosto 1988 e 1° settembre 1988-31 agosto 1990 e, in secondo luogo, della decisione 13 gennaio 1994, che respinge il reclamo avverso tali rapporti, nonché al risarcimento del danno assertivamente subito dalla ricorrente a causa degli illeciti che sarebbero stati commessi dall'amministrazione della convenuta, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal signor A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 18 giugno 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Comitato economico e sociale è condannato a versare alla ricorrente un importo pari a 50 000 BFR, come risarcimento del danno morale da essa subito.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Il Comitato economico e sociale sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 161 dell'11. 6. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 giugno 1996

nella causa T-293/94, Juana de la Cruz Vela Palacios contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Ricevibilità — Atto arrecante pregiudizio — Rapporto intermedio di valutazione — Dovere di lealtà — Sanzione disciplinare)

(96/C 210/38)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-293/94, Juana de la Cruz Vela Palacios, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comu-

nità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (agenti: signori Moises Bermejo Garde e Denis Waelbroeck), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni del segretario generale del Comitato economico e sociale 6 dicembre 1993 che infligge alla ricorrente la sanzione disciplinare del biasimo e 22 giugno 1994 che rigetta il reclamo avverso tale sanzione, nonché all'annullamento o al ritiro del rapporto informativo 5 luglio 1993 compilato dall'ex superiore gerarchico della ricorrente, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal signor A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 18 giugno 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Comitato economico e sociale 6 dicembre 1993, che infligge alla ricorrente la sanzione del biasimo, e la decisione del Comitato economico e sociale 22 giugno 1994, che rigetta il reclamo della ricorrente avverso la decisione 6 dicembre 1993, sono annullate.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Il Comitato economico e sociale sopporterà tutte le spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 12. 11. 1994.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 27 marzo 1996

nelle cause riunite T-530/93 ed altre, R. Bathoorn e 213 altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Radiazione parziale)

(96/C 210/39)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nelle cause riunite T-530-T-533/93, T-1-4/94, T-11/94, T-53/94 e T-71/94, T-73-76/94, T-86/94 e T-87/94, T-91/94, T-94/94 e T-96/94, T-101-106/94, T-118-124/94, T-130/94 e T-253/94, R. Bathoorn e 213 altri, residenti nei Paesi Bassi, rappresentati dall'avv. H.J. Bronkhorst, patrocinante presso l'Hoge Raad dei Paesi Bassi e dall'avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale L. Frieden, 62 avenue Guillaume, contro il Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. A. Brautigam), e la Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Th. van Rijn) avente ad oggetto una domanda di risarcimento, a norma degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, del danno che i ricorrenti avrebbero assertivamente patito a seguito dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio del 31 marzo 1984 n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del

regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 90, pag. 13), il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale, in data 27 marzo 1996, ha pronunciato un'ordinanza con il seguente dispositivo:

- 1) È radiato dall'elenco dei ricorrenti della causa T-533/93 il nominativo del sig. J.F. van Rooy.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le spese rispettivamente incontrate.

(¹) GU n. C 334 del 9. 12. 1993.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 aprile 1996

nella causa T-2/93 (92), Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(Concorrenza — Liquidazione delle spese)

(96/C 210/40)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-2/93 (92), Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France, con sede in Parigi, con l'avv. Eduard Marissens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Francisco Enrique González-Díaz e Géraud de Bergues), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: John D. Colahan e Christopher Vajda), con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt, TAT SA, con sede in Tours (Francia), con l'avv. Antoine Winckler, del foro di Parigi, e con il signor Romano Subiotto, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich, e British Airways plc, con sede in Hounslow (Regno Unito), con i signori William Allan e James E. Flynn, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, avente ad oggetto la liquidazione delle spese che la richiedente deve rimborsare all'interveniente British Airways plc, a seguito della sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-323), il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai signori C.P. Briët, presidente, e B. Vesterdorf, signora P. Lindh e signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 17 aprile 1996, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo totale delle spese che la richiedente deve rifondere all'interveniente British Airways plc è fissato in 29 000 lire sterline.

(¹) GU n. C 45 del 17. 2. 1993.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 aprile 1996

nella causa T-3/93 (92), Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(Concorrenza — Liquidazione delle spese)

(96/C 210/41)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-3/93 (92), Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France, con sede in Parigi, con l'avv. Eduard Marissens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Francisco Enrique González-Díaz e Géraud de Bergues), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: John D. Colahan e Christopher Vajda), con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt, e British Airways plc, con sede in Hounslow (Regno Unito), rappresentata dal signor Richard Fowler, QC, del foro d'Inghilterra e del Galles, e dai signori William Allan e James E. Flynn, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, avente ad oggetto la liquidazione delle spese che la richiedente deve rimborsare all'interveniente British Airways plc, a seguito della sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-121), il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai signori C.P. Briët, presidente, e B. Vesterdorf, signora P. Lindh e signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 17 aprile 1996, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo totale delle spese che la richiedente deve rifondere all'interveniente British Airways plc è fissato in 40 000 lire sterline.

(¹) GU n. C 45 del 17. 2. 1993.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 aprile 1996

nella causa T-23/96 R, Elsa De Persio contro Commissione delle Comunità europee

(96/C 210/42)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-23/96 R, Elsa De Persio, dipendente delle Comunità europee, con gli avvocati Giovanni Petroni e Franco Giampietro, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Gilles Bouneau, avenue du Bois, n. 15, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia), avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di sospensione

dell'esecuzione della decisione della Commissione, datata 22 dicembre 1995, con la quale è disposto il trasferimento della ricorrente al servizio della traduzione di questa istituzione, e, in secondo luogo, la domanda d'immediata riassegnazione al posto da lei occupato presso l'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, il Presidente del Tribunale ha emesso il 22 aprile 1996 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 giugno 1996

nel procedimento T-41/96 R, Bayer AG contro Commissione delle Comunità europee

(96/C 210/43)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento T-41/96 R, Bayer AG, con sede a Leverkusen (Germania), rappresentata dall'avv. Jochim Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Wouter Wils e Klaus Wiedner), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 10 gennaio 1996 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.279/F3 — Adalat), il presidente del Tribunale ha pronunciato il 3 giugno 1996 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'esecuzione dell'art. 2 della decisione è sospesa.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 giugno 1996

nel procedimento T-18/96 R, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven contro Commissione delle Comunità europee

(96/C 210/44)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento T-18/96 R, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, entrambe con sede in Culemborg (Paesi Bassi),

rappresentate dagli avv.ti Martijn van Empel e Thomas Janssens, rispettivamente dei fori di Amsterdam e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Wouter Wils), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 29 novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.179, 34.202, 216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven; GU L 312, pag. 79), nonché la domanda di accesso al fascicolo aperto nell'ambito di tale procedimento, il presidente del Tribunale ha emesso il 4 giugno 1996 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso Kish Glass Company Limited contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 13 maggio 1996

(Causa T-65/96)

(96/C 210/45)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 maggio 1996, la Kish Glass Company Limited, rappresentata dal signor Maurice Byrne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 febbraio 1996, nel procedimento IV/34.193-Kish Glass;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società irlandese a responsabilità limitata, che fornisce prodotti in vetro a tutti i livelli di scambio, impugna il rifiuto della Commissione di intraprendere qualsivoglia azione in relazione al suo reclamo relativo all'abuso di posizione dominante del suo fornitore. L'abuso è consistito nell'applicazione di condizioni diverse a operazioni equivalenti con partners commerciali diversi dalla ricorrente e nel limitare la fornitura di vetro «float» alla ricorrente nel 1987.

A parere della ricorrente, la decisione impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

- Violazione di requisito procedurale essenziale e dei diritti della difesa. La Commissione non ha dato alla

ricorrente l'opportunità di commentare le risposte alla richiesta di informazioni ex art. 11 formulata dalla Commissione ricevute da imprese vetrarie irlandesi. Dette risposte contenevano informazioni importanti in relazione agli argomenti della ricorrente e sono state comunicate in varie date al suo legale e le risposte finali sono giunte il 12 febbraio 1996. Poiché la decisione impugnata è stata emessa il 21 febbraio, le suddette risposte ne hanno costituito la base.

- Violazione di un requisito procedurale essenziale e del diritto al contraddittorio. Rivolgendo alla parte oggetto del reclamo una richiesta di informazioni che non era redatta in modo oggettivo e corretto, la Commissione ha violato le garanzie procedurali fondamentali previste dal diritto comunitario e il diritto della ricorrente al contraddittorio. Dalla richiesta di informazioni appare che la Commissione si era formata un'opinione sul reclamo della ricorrente ed ha condotto un'indagine solo per motivi formali. Per questo, l'indagine non è stata svolta con la dovuta cura, serietà e diligenza.
- Violazione di un requisito procedurale essenziale e del principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha adottato la decisione impugnata sotto forma di lettera di accompagnamento firmata dal commissario per la concorrenza, contenente un sunto del procedimento che aveva condotto al rigetto del reclamo e un rinvio a un documento separato per la motivazione della decisione. A causa di questa forma insolita, la ricorrente non ha modo di sapere se il commissario competente ha mai visto o adottato la motivazione del rigetto del suo reclamo e addirittura se la motivazione esisteva in forma scritta quando il commissario ha firmato la lettera di accompagnamento.
- Errore manifesto di giudizio. Secondo la ricorrente, la Commissione ha definito in modo non corretto il mercato merceologico di cui trattasi come mercato del vetro «float» perché la struttura dell'offerta e la situazione della concorrenza nel mercato del vetro «float» da 4 mm sono diverse dalla struttura dell'offerta e dalla situazione della concorrenza nel mercato di altri spessori di vetro «float». Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto considerare l'Irlanda e non l'insieme della Comunità come il mercato geografico di cui trattasi, date le peculiari condizioni di concorrenza prevalenti nel mercato irlandese per il vetro «float» da 4 mm.

Ricorso del signor Dimitrios Polibios, residente al Pireo, contro l'Unione europea e la Commissione dell'Unione europea, presentato il 14 maggio 1996

(Causa T-68/96)

(96/C 210/46)

(Lingua processuale: il greco)

Il 14 maggio 1996, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato promosso un ricorso contro l'Unione europea e la Commissione dell'Unione europea da parte del signor Dimitrios Polibios, residente al Pireo, rappresentato dall'avv. Costantino Zankas, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio legale Catherine Thill-Camitaki, 15, avenue de Bois, L-1251.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso;
- ingiungere alle convenute di versare 510 840 ECU o, in subordine, 425 700 ECU, maggiorati degli interessi legali dall'8. 8. 1993 fino alla data dell'esecuzione;
- condannare le convenute alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, proprietario di un peschereccio iscritto al registro del Pireo, ha alienato la nave ad una società mista del Senegal, chiedendo il contributo finanziario della Comunità previsto ad hoc dal regolamento del Consiglio 3944/90 (GU L 380, pag. 1).

Sostiene di essere stato pregiudicato dal criterio seguito per il calcolo del contributo, poiché le autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica ellenica, per grave negligenza, non hanno tenuto debito conto della stazza netta della nave calcolata applicando le norme di misura fissate dalla convenzione di Londra, mentre hanno assunto la stazza molto inferiore calcolata secondo i criteri di misura seguiti in Grecia.

Chiede quindi un risarcimento all'Unione europea, che deve versargli l'importo integrale che gli sarebbe spettato calcolando la stazza con i criteri statistici della convenzione di Londra o, quantomeno, l'importo del contributo integrativo corrispondente, dato che una percentuale del contributo è a carico dei fondi nazionali.

Ricorso della Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft, del Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V. e dell'Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 maggio 1996

(Causa T-69/96)

(96/C 210/47)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 13 maggio 1996, la Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft (1), il Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V. (2) e l'Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. (3), con sede in Amburgo, con gli avv. ti Dr. Erik A. Undritz e Dr. Gerrit Schohe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Marc Baden, 34 b, rue Philippe II, Lussemburgo hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della Commissione che sono formulate nella lettera della Commissione 25 ottobre 1995 al governo dei Paesi Bassi — SG(95) D/13294 — relativa al progetto di aiuto n. 618/95 ed alla lettera non datata della Commissione al governo dei Paesi Bassi — HC/cb/1693 — relativa al progetto di aiuto n. 484/95;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti espongono quanto segue: la ricorrente n. 1) si occupa del trasbordo e dell'immagazzinamento di merci nel porto di Amburgo nonché di ogni altra operazione riguardante gli operatori del settore marittimo. I ricorrenti nn. 2) e 3) sono associazioni di imprese che rappresentano gli interessi degli operatori del settore marittimo. I due aiuti impugnati dei Paesi Bassi agevolavano il trasbordo e l'immagazzinamento di merci da parte dei concorrenti della ricorrente n. 1) nel porto di Rotterdam. La Commissione ha dichiarato che entrambi gli aiuti non davano luogo ad obiezioni, senza iniziare la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato (in prosieguo: la «procedura di esame principale»).

Secondo le ricorrenti, le decisioni impugnate vanno annullate per i seguenti motivi:

La Commissione avrebbe dovuto iniziare la procedura di esame principale (art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato), poiché la valutazione degli aiuti controversi, ad un primo esame, aveva incontrato difficoltà. In altre parole i detti aiuti avrebbero dovuto essere in sintonia non solo con la lettera, ma anche con lo scopo della base normativa citata (art. 3, punto 1, lett. e), del regolamento n. 1107/70). Al fine di prendere in considerazione tale scopo, la Commissione avrebbe dovuto esaminare se gli aiuti, quanto al motivo della loro concessione ed al livello:

- fossero destinati al «coordinamento dei trasporti» ai sensi dell'art. 77 del Trattato e dell'art. 3, punto 1, del regolamento n. 1107/70, vale a dire ad una ragionevole ripartizione dei compiti tra i diversi vettori del traffico (strada da un lato e ferrovia e via navigabile, dall'altro) ed in particolare
- se essi facilitavano lo sviluppo del trasporto combinato, vale a dire se avrebbero prodotto l'effetto di ottenere il trasbordo dei portacontainers dalla strada alla via ferrata, rispettivamente navigabile.

La Commissione ha violato il diritto alla difesa dei concorrenti delle imprese favorite nonché il principio di un'ordinata amministrazione. Essa avrebbe dovuto dare ai concorrenti, tra i quali la ricorrente n. 1, la possibilità, nell'ambito della procedura ex art. 93, n. 3, del Trattato (in prosieguo: «la procedura provvisoria»), di prendere visione del fascicolo e di esprimersi sulle circostanze di fatto e sui mezzi probatori su cui essa ha fondato la propria decisione.

La Commissione ha violato le disposizioni di procedura che la stessa deve osservare quando adotta una decisione. Secondo i ricorrenti, le decisioni impugnate non sono state prese dal collegio della Commissione, bensì da un singolo commissario o, rispettivamente, direttore generale della direzione generale VII della Commissione. A tal fine il commissario o, rispettivamente, il direttore generale non avrebbero avuto alcuna autorizzazione del collegio della Commissione.

Le decisioni attaccate poggiavano su un errore manifesto di giudizio nonché sulla violazione dell'art. 3, punto 1, lett. e), del regolamento n. 1107/70. Manifestamente esse non sono destinate a promuovere il trasporto combinato. Esse non producono l'effetto di ottenere il trasbordo di almeno una sola tonnellata di merci dalla strada alla via ferrata, rispettivamente navigabile. Inoltre, con la decisione nel caso n. 618/85, la Commissione ha autorizzato aiuti che avrebbero dovuto essere attribuiti solo nel 1996 ovvero che avrebbero potuto esserlo ancora nel corso di quest'anno. Secondo l'art. 3, punto 1, lett. e), del regolamento n. 1107/70 nella versione in vigore quando la decisione è stata adottata e su cui la stessa si è fondata, la Commissione avrebbe potuto autorizzare soltanto quegli aiuti che fossero stati accordati («liquidati») fino al 31 dicembre 1995.

A parere dei ricorrenti la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione che le incombe ex art. 190 del Trattato.

In occasione dell'accertamento, rispettivamente della valutazione dei fatti, la Commissione è incorsa in un errore. La Commissione non ha tenuto conto della circostanza che la distanza geografica tra Praga e Rotterdam è assai più rilevante di quella tra Praga ed i porti del Mare del Nord (ad esempio Amburgo) e che gli aiuti, contrariamente alla politica comune dei trasporti, allungano invece di accorciare gli itinerari di trasporto nella Comunità. Tale effetto confligge, secondo i ricorrenti, con l'importante principio della politica comune dei trasporti «from road to sea».

Ricorso di Mediocurso, Estabelecimento de Ensino Particular, Limitada, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 maggio 1996

(Causa T-70/96)

(96/C 210/48)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 15 maggio 1996, Mediocurso, Estabelecimento de Ensino Particular, Limitada, con sede in Rua dos Ferreiros a Estrela, 9, 2° piano, Lisbona, con gli avv.ti Carlos Botelho Moniz e Paulo Moura Pinheiro, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue, L-1661, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee, priva di data, intitolata nota di addebito, n. di riferimento 95005690 E, che ordina alla ricorrente la restituzione dell'importo di 1 482 209 ESC, nell'ambito dell'azione di formazione finanziata dal Fondo sociale europeo relativa al fascicolo n. 890583 P1;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società commerciale che nel 1988 ha presentato al Fondo sociale europeo (FSE), tramite il DAFSE, varie richieste di contributo relative ad azioni di formazione che intendeva effettuare durante il 1989, chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, priva di data, intitolata nota di addebito, n. di riferimento 95005690 E, che ordina alla ricorrente la restituzione dell'importo di 1 482 209 ESC, nell'ambito dell'azione di formazione finanziata dal Fondo sociale europeo relativa al fascicolo n. 890583 P1, in base ai seguenti motivi:

- incompetenza nella misura in cui l'autore della decisione è privo delle competenze per decidere, in nome della Commissione, quanto alle richieste di pagamento di saldo presentate dagli enti beneficiari di contributi del FSE;
- violazione dell'art. 190 del Trattato CE, nella misura in cui la decisione è del tutto priva di fondamento;
- violazione del diritto degli interessati di essere previamente ascoltati, nella misura in cui la decisione è stata adottata senza che fosse data alla ricorrente la possibilità di pronunciarsi sul rispettivo contenuto;
- violazione del principio del legittimo affidamento, nella misura in cui, essendo stata presentata tempestivamente la richiesta di pagamento di saldo relativa al fascicolo di cui trattasi, la Commissione non ha adottato, in un termine ragionevole, una qualsivoglia decisione sopra il medesimo;

- inosservanza delle formalità sostanziali, in violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, nella misura in cui lo Stato portoghese non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
- ammesso che, come ipotesi di lavoro, la motivazione della decisione censurata consista nelle lettere del DAFSE in cui figura il risultato della revisione finanziaria dei conti, violazione dell'obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti acquisiti, del principio del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità, delle norme sulla gestione del Fondo sociale europeo e della previa decisione di approvazione del contributo di cui trattasi.

Ricorso di Mediocurso, Estabelecimento de Ensino Particular, Limitada, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 maggio 1996

(Causa T-72/96)

(96/C 210/49)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 15 maggio 1996, Mediocurso, Estabelecimento de Ensino Particular, Limitada, con sede in Rua dos Ferreiros a Estrela, 9, 2° piano, Lisbona, con gli avv.ti Carlos Botelho Moniz e Paulo Moura Pinheiro, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue, L-1661, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee, priva di data, intitolata nota di addebito, n. di riferimento 95005645 F, che ordina alla ricorrente la restituzione dell'importo di 1 271 245 ESC, nell'ambito dell'azione di formazione finanziata dal Fondo sociale europeo relativa al fascicolo n. 890588 P1;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società commerciale che nel 1988 ha presentato al Fondo sociale europeo (FSE), tramite il DAFSE, varie richieste di contributo relative ad azioni di formazione che intendeva effettuare durante il 1989, chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, priva di data, intitolata nota di addebito, n. di riferimento 95005645 F, che ordina alla ricorrente la restituzione dell'importo di 1 271 245 ESC, nell'ambito dell'azione di formazione finanziata dal Fondo

sociale europeo relativa al fascicolo n. 890588 P1, in base ai seguenti motivi:

- incompetenza nella misura in cui l'autore della decisione è privo delle competenze per decidere, in nome della Commissione, quanto alle richieste di pagamento di saldo presentate dagli enti beneficiari di contributi del FSE;
- violazione dell'art. 190 del Trattato CE, nella misura in cui la decisione è del tutto priva di fondamento;
- violazione del diritto degli interessati di essere previamente ascoltati, nella misura in cui la decisione è stata adottata senza che fosse data alla ricorrente la possibilità di pronunciarsi sul rispettivo contenuto;
- violazione del principio del legittimo affidamento, nella misura in cui, essendo stata presentata tempestivamente la richiesta di pagamento di saldo relativa al fascicolo di cui trattasi, la Commissione non ha adottato, in un termine ragionevole, una qualsivoglia decisione sopra il medesimo;
- inosservanza delle formalità sostanziali, in violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, nella misura in cui lo Stato portoghese non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
- ammesso che, come ipotesi di lavoro, la motivazione della decisione censurata consista nelle lettere del DAFSE in cui figura il risultato della revisione finanziaria dei conti, violazione dell'obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti acquisiti, del principio del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità, delle norme sulla gestione del Fondo sociale europeo e della previa decisione di approvazione del contributo di cui trattasi.

Ricorso della Söktas Pamuk Ve Tarım Ürünlerini Degerlendirme Ticaret Ve Sanayii A.S. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 maggio 1996

(Causa T-75/96)

(96/C 210/50)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 20 maggio 1996 la Söktas Pamuk Ve Tarım Ürünlerini Degerlendirme Ticaret Ve Sanayii S.A., rappresentata da Izzet M. Sinan, barrister, su incarico dello studio legale Morgan, Lewis & Bockius, di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10 rue Matthias Hardt, Bt. 39, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, con vittoria di spese per la ricorrente;

- ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE, condannare la Commissione a risarcire il danno da essa provocato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società turca a responsabilità limitata dedita alla produzione e alle vendite sui mercati nazionali ed esteri, fra l'altro, di vari tipi di tessuti di cotone, impugna la decisione della Commissione con cui è stato avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia, nella parte in cui essa riguarda la ricorrente.

La Commissione ha agito illegittimamente nei confronti della ricorrente, avendo violato le norme relative all'applicazione del Trattato CE e avendo commesso uno sviamento di potere, in quanto ha omesso di applicare i termini dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità europea e la Turchia e, in particolare, la procedura prevista nell'art. 47 del protocollo complementare, con riguardo ai casi di dumping che coinvolgono la Comunità e la Turchia, nell'ambito della fase finale dell'Unione doganale fra l'una e l'altra. La ricorrente sottolinea al riguardo che l'art. 47 fa riferimento al Consiglio dell'associazione e non alla Commissione quale autorità che deve decidere se sia stato praticato il dumping.

Secondo la ricorrente, il criterio seguito dalla Commissione colloca la Turchia nella stessa categoria dei paesi terzi con i quali la Comunità europea non ha lo stesso tipo di stretti legami giuridici e istituzionali e vanifica, dunque, l'Unione doganale istituita fra la Comunità europea e la Turchia per quanto riguardava le controversie in materia di dumping, in contrasto con l'accordo di associazione.

Infine, la ricorrente critica il recente inserimento nell'art. 17 del regolamento antidumping della disposizione in materia di campionamento, in quanto:

- essa priva una parte che collabora in un procedimento antidumping di un equo riesame della sua posizione individuale;
- rende più agevole per la Commissione provare che l'«industria comunitaria» ha collaborato; e
- autorizza la Commissione ad imporre sulle parti non ricomprese nel campione dazi che non superino la media ponderata del margine di dumping o basati sui dati disponibili. D'altronde, l'effetto dell'art. 11, n. 4, lett. c), del regolamento antidumping è che, ove sia stato usato il campionamento, i cosiddetti «riesami dei nuovi arrivati», ai sensi dell'art. 11, n. 4, non sono possibili.

Ricorso della National Farmers' Union, della International Traders Ferry Limited, della UK Genetics, della R S e E M Wright Limited e della Prosper de Mulder Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 maggio 1996

(Causa T-76/96)

(96/C 210/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 21 maggio 1996 la National Farmers' Union, la International Traders Ferry Limited, la UK Genetics, la R S e E M Wright Limited e la Prosper de Mulder Limited, tutte rappresentate da Stuart Isaacs, QC, e Clive Lewis, barrister, su incarico di Burges Salmon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger Hoss & Prussen, BP 425, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 96/239/CE, e
 - condannare la Commissione a pagare le spese delle ricorrenti;
- in subordine,
- dichiarare che la decisione è nulla in quanto
 - si applica alle esportazioni nei paesi terzi, e/o
 - si applica a tutti o a taluni dei seguenti prodotti:
 - a) sperma bovino;
 - b) embrioni bovini;
 - c) vitelli vivi di età inferiore a sei mesi;
 - d) carne bovina fresca di animali di età inferiore a due anni e mezzo alla data di macellazione;
 - e) sevo;
 - f) gelatina.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, società dedite, rispettivamente, al trasbordo di bestiame sprovvisto di pedigree dal Regno Unito nel resto dell'Unione europea, all'esportazione e all'importazione di prodotti genetici per bovini, all'allevamento di bestiame esclusivamente a fini di macellazione per il mercato italiano, e alla fusione di sottoprodotti e scarti animali, ed un'associazione commerciale che rappresenta la maggioranza degli agricoltori in Inghilterra e Galles, impugnano la decisione della Commissione 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina. L'art. 1 della decisione vieta al Regno Unito di esportare dal suo territorio negli altri Stati membri e nei paesi terzi i prodotti elencati nelle sue disposizioni.

Le ricorrenti sostengono che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:

- la Commissione era incompetente ad adottare la decisione. Quest'ultima ha il proprio asserito fondamento giuridico nelle direttive del Consiglio 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, e 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari. Queste direttive sono state adottate in base all'art. 43 del Trattato CEE, il quale attribuisce al Consiglio, ma non alla Commissione, la competenza ad agire nel settore agricolo. I limiti dell'eventuale competenza della Commissione ad adottare la decisione vanno dunque ravvisati nelle due direttive, le quali si occupano soltanto della tutela della salute dell'uomo e di quella degli animali e si rivolgono solo al commercio intracomunitario. La decisione impugnata è stata adottata non in quanto era intesa a proteggere la salute umana contro gravi rischi, ma a causa di «grandi preoccupazioni nei consumatori». Inoltre, essa vieta anche le esportazioni dal Regno Unito nei paesi terzi allo scopo di «evitare sviamenti di traffico». Tuttavia, tale divieto va ben oltre quanto sarebbe stato necessario per impedire che i prodotti elencati nell'art. 1 della decisione fossero esportati dal Regno Unito nei paesi terzi e poi reimportati nella Comunità.
- Nell'adottare la decisione la Commissione ha commesso uno sviamento di potere. È evidente che lo scopo principale della decisione non era quello di proteggere la sanità pubblica contro gravi rischi, ma quello di dissipare imprecise preoccupazioni nei consumatori.
- La decisione viola il principio fondamentale di proporzionalità. Essa è sproporzionata in quanto non era necessaria o idonea allo scopo di dissipare l'incertezza fra i consumatori o ai fini della tutela della salute dell'uomo (se tale era in effetti lo scopo perseguito dalla Commissione in contrasto con quanto esposto nei «considerando» della decisione). Non era necessario un divieto universale, dato che nella Comunità e nel Regno Unito esistevano già misure di tutela avverso l'encefalopatia spongiforme bovina e dato che nuove informazioni fornite dal Regno Unito non lasciavano intravedere che vi fossero rischi aumentati o modificati derivanti dal consumo di carne di manzo o di prodotti bovini. In particolare, le precedenti decisioni della Commissione che disciplinavano l'esportazione di vitelli vivi, di embrioni bovini e di prodotti a base di carne riguardavano soltanto le esportazioni dal Regno Unito negli altri Stati membri. Nessuna azione era ritenuta necessaria per vietare le esportazioni nei paesi terzi. Nessuna prova è stata fornita per dimostrare che adesso fosse necessario o appropriato vietare tali esportazioni per motivi di sanità pubblica o per dissipare le incertezze fra i consumatori nell'Unione europea.

Ricorso della società Garage Massol Sàrl contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 maggio 1996

(Causa T-77/96)

(96/C 210/52)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 maggio 1996 la società Garage Massol Sàrl, con sede in Frejairolles (Francia), rappresentato dall'avv. Jean Louis Portolano, del foro di Aix en Provence, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Roy Nathan, dello studio legale Nathan & Noesen, 18, rue des Glacis, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- constatare la carenza della Commissione nel trattamento delle denunce sporte dalla Sàrl Massol;
- annullare la decisione implicita di rigetto di denuncia e la decisione di diniego di comunicazione delle risposte della società Automobiles Peugeot e/o del gruppo P.S.A.;
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione e dichiarare che essa dovrà risarcire il danno della Massol Sàrl nella misura di 180 000 ECU annui a partire dal 25 maggio 1994;
- condannare la Commissione alle spese, compresi gli onorari di avvocato nella misura contributiva di 100 000 franchi francesi.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che gestisce un garage e distribuisce in Francia autoveicoli Peugeot al di fuori della rete di concessionari del gruppo P.S.A., impugna l'inerzia della Commissione di fronte alla denuncia da essa sporta avverso il regime messo in atto da tale gruppo. In base a questo sistema di concessione, i concessionari autorizzati oppongono, collettivamente e in modo concertato, ai rivenditori non autorizzati dal costruttore, il regolamento n. 123/85 che, secondo loro, basta a rendere illegittima l'attività di rivenditore autonomo. Parallelamente, per riservarsi le consegne e la rivendita degli autoveicoli nuovi Peugeot, il gruppo P.S.A. e i distributori della sua rete rivendicavano la legittimità dei loro contratti di concessione in quanto conformi, secondo loro, alle varie condizioni di esenzione definite dal succitato regolamento.

Il diniego di istruire la denuncia si basava sulla considerazione che non spettava alla Commissione sostituirsi al giudice nazionale, cui già era stata sottoposta la lite tra la ricorrente e diversi concessionari e che la suddetta denuncia non presentava un interesse comunitario, dato che la Commissione istruiva già un caso particolare che metteva in discussione le clausole o le pratiche menzionate nella stessa denuncia.

La ricorrente fa in particolare presente che, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione è tenuta ad istruire ciascuna delle denunce presentate, e che in contraddizione con tale giurisprudenza, essa non ha risposto all'intimazione della ricorrente né ha istruito la sua denuncia. Inoltre, essa ha rifiutato di comunicare gli elementi dell'inchiesta effettuata presso la Peugeot e/o il gruppo P.S.A., rendendo così sterili taluni risultati ottenuti a spese del contribuente europeo e privando del suo effetto utile il principio di sussidiarietà.

Da un altro punto di vista, il rifiutare di procedere all'esame del contratto e delle pratiche contrattuali della Peugeot col pretesto che la Commissione esamina una causa analoga in corso di studio, equivale, secondo la ricorrente, a violare l'art. 155 del Trattato che istituisce la Commissione in quanto custode dei trattati. Tale rifiuto di istruire la denuncia è tanto più anomalo in quanto la Commissione dispone, in via esclusiva, dei poteri conferitile dal regolamento n. 17 nell'accertamento delle infrazioni alle norme in materia di concorrenza, nonché della competenza esclusiva per delimitare un'esenzione per categoria o individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

Inoltre, il rifiuto da parte della Commissione di trasmettere il suo carteggio con la società Peugeot e/o con il gruppo P.S.A. va considerato in contrasto con i diritti della difesa, con il principio del contraddittorio e con il diritto istituzionale del denunciante di impugnare, in via giurisdizionale, le decisioni espresse della Commissione.

Cancellazione dal ruolo della causa T-109/95 ⁽¹⁾

(96/C 210/53)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 23 aprile 1996, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-109/95: X contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 174 dell'8. 7. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa T-157/95 ⁽¹⁾

(96/C 210/54)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 25 aprile 1996, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle

Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-157/95: The European Association of Mozzarella Manufacturers, Golden Food Products Limited, Carbery Milk Products Ltd, Dansco Dairy Products Ltd e Express Foods (Northern Ireland) Limited contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU n. C 286 del 28. 10. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa T-233/95 (¹)

(96/C 210/55)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 29 aprile 1996, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità

europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-233/95: T contro Parlamento europeo.

(¹) GU n. C 95 del 30. 3. 1996.

Cancellazione dal ruolo della causa T-219/95 (¹)

(96/C 210/56)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 23 maggio 1996, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-219/95: Marie-Thérèse Danielsson, Pierre Largeteau e Edwin Haoa contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU n. C 77 del 16. 3. 1996.